



**comune
di melfi**
*città delle costituzioni
di federico II*

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO**

_____/_____
(CIG: _____)

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MELFI, Sede Legale e operativa Piazza Pasquale FESTA CAMPANILE, s.n.c. – 85025 MELFI

Telefono 0972/251304

Sito internet: <http://www.comunemelfi.it>

Pec: areafinanziaria@pec.comunemelfi.it

PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Il servizio di Cassa dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nello schema di convenzione, approvato con deliberazione dell'20/12/2019 n. 77 approvata dal Consiglio Comunale;

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di anni 2 (due) a decorrere dal _____ al _____ rinnovabile alla scadenza per un uguale periodo, previa adozione di formale provvedimento, se consentito dalla normativa vigente.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio di cassa è effettuato a favore del Comune di Melfi sulla base d'asta di € 35.000,00 annue con offerta a ribasso, fatte salve, inoltre, le spese espressamente previste dagli atti di gara e le spese dovute per legge. Il valore stimato della concessione è quantificato in complessive €. 140.000,00.

Non è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, richiamata la Deliberazione dell'Autorità del 21.12.2011 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, per l'anno 2012 – Importo contributi anno 2012", salvo la quota a carico della stazione appaltante pari ad € 30,00.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

Territorio del Comune di MELFI.

ART. 5 – D.U.V.R.I. E ONERI PER LA SICUREZZA

Poiché il servizio di cassa oggetto del presente contratto non viene effettuato presso la sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.). Per la stessa motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
 - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
 - c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
 - d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:
 - a) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
 - b) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - c) i raggruppamenti temporanei di impresa;
 - d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.
3. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
4. E' fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell'articolo 239 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - ✓ per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
 - ✓ per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 50/2016 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;
- b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
- c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) avere uno sportello attivo nel territorio comunale e di mantenerla fino alla fine del contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto;
- b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dall'articolo 4 della convenzione.
- c) n. 1 certificazione di prestazione in corso dello stesso servizio richiesto, senza contestazioni, rilasciata da ente pubblico che effettua equivalenti movimentazioni di quelle previste dal presente bando.

ART. 8 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo **verticale**:
 - a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dalla mandataria per le attività che costituiscono la prestazione principale e dalle mandanti per le prestazioni secondarie. I requisiti relativi alla prestazione secondaria non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria.
 - b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria per quanto attiene la prestazione principale e dalle altre imprese per quanto riguarda la/le prestazione/i secondaria/e.
3. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**:
 - a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
 - b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 50%. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:
 - a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno, a pena di esclusione:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
 - c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,
7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara.
8. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi

ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

9. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 48, commi 18 e 19, del d.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9 – AVVALIMENTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DI CONTRATTO E/O CREDITO

1. Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. N.50/2016, è previsto il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

Non è consentito – a pena esclusione- che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria. Il ricorso all'istituto dell'avvalimento determina la responsabilità solidale dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno indicare in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature e l'organizzazione che ciascuna metterà a disposizione per l'esecuzione contrattuale. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella documentazione Amministrativa tutto quanto previsto dal citato art. 89 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii.. La richiesta di avvalimento non conforme a quanto sopra previsto comporterà l'esclusione dalla gara.

2. Non è ammesso il subappalto.
3. Non sono ammesse cessione di contratto e/o cessione di credito, a pena di risoluzione del contratto.

ART 10 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/000, n. 445. Nella dichiarazione sono indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.
2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di **concorrenti non stabiliti in Italia**, l'ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato:
 - a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
 - b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali o commerciali di ciascuno stato così come individuati dal d.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti;
 - c) per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante produzione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato dal registro dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza;
5. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è verificato mediante l'acquisizione dei seguenti documenti:
 - Certificato rilasciato e vistato dall'ente locale attestante lo svolgimento del servizio di tesoreria nell'ultimo triennio (con eventuale specificazione della popolazione residente);

- Libro unico del lavoro o altra documentazione equivalente da cui si desuma il numero dei dipendenti in servizio ed il numero di impiegati;
- Copia del brevetto ovvero del contratto di licenza d'uso inerente il software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere;

ART. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune.	12
2	Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti contro termine	12
3	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	12
4	Commissioni per bonifici bancari, così suddiviso: su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere punti 10 su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere punti 10	20
5	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti	14
6	Offerta a ribasso: cioè il ribasso percentuale offerto dall'istituto sulla base d'asta di € 140.000,00 complessiva per anni 2+2.	30

3. Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.
4. La mancata indicazione degli elementi previsti al comma 2 comporterà l'esclusione dell'offerta.

ART. 12 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

PROCEDURA TELEMATICA (DA INSERIRE A CURA DELLA CUC)

ART. 13 -VERIFICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE ALLA GARA

PROCEDURA TELEMATICA (DA INSERIRE A CURA DELLA CUC)

ART. 14 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

PROCEDURA TELEMATICA (DA INSERIRE A CURA DELLA CUC)

ART. 15 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. I punteggi alle offerte verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

N.D.	Criterio	Natura	Parametro di riferimento e criterio di valutazione
1	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della	Quantitativa	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:

	tesoreria uni-ca e su altri conti correnti intestati al Comune		$\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso considerato}}{\text{Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)}}$
2	Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego di liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti contro temine	Quantitativa	<p>Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio dell'operazione (desunto dalla stampa specializzata).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:</p> $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso considerato}}{\text{Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)}}$
3	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	Quantitativa	<p>Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:</p> $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Imp. t. pass più basso (offerta migliore)}}{\text{Importo tasso considerato}}$
4a	Commissioni per bonifici bancari o postali su filiali del tesoriere	Quantitativa	<p>Ai fini dell'assegnazione del punteggio si considera la media delle commissioni applicate ai bonifici degli importi seguenti (senza commissioni per bonifici di cui all'art. 9.16 della Convenzione):</p> <ul style="list-style-type: none"> • importi fino a € 1.000,00 • importi da € 1.000,01 a € 5.000,00 • importi oltre € 5.000,00 <p>Verrà attribuito il massimo dei punti previsti al totale commissioni più basso offerto (somma delle commissioni offerte per gli scaglioni di importi). Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$ <p>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</p>
4b	Commissioni per bonifici bancari o postali su altri istituti diversi dal tesoriere:	Quantitativa	<p>Ai fini dell'assegnazione del punteggio si considera la media delle commissioni applicate ai bonifici degli importi seguenti (senza commissioni per bonifici effettuati a favore di enti pubblici come previsto dall'art. 9.16 dello schema di convenzione):</p> <ul style="list-style-type: none"> • importi fino a € 1.000,00 • importi da € 1.000,01 a € 5.000,00 • importi oltre € 5.000,00 <p>Verrà attribuito il massimo dei punti previsti al totale commissioni più basso offerto (somma delle commissioni offerte per gli scaglioni di importi). Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$ <p>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</p>

5	Altri servizi aggiuntivi o migliorativi offerti	Qualitativa	<p>Trattandosi di elemento di natura qualitativa ciascun commissario attribuirà un coefficiente all'elemento considerato sulla base della seguente scala di giudizio:</p> <p>Ottimo..... 1,00 Distinto.....0,80 Buono..... .0,60 Sufficiente.....0,40 Scarso..... 0,20 Nullo..... ..0,00</p> <p>Il punteggio all'elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto il coefficiente previsto per il giudizio attribuito discrezionalmente dalla commissione (verrà applicata la formula di cui al metodo II) dell'allegato "P" del D.P.R. 207/2010 con la determinazione dei coefficienti previsti al punto A) n. 4 del medesimo allegato.</p>
6	Offerta a ribasso: cioè il ribasso percentuale offerto dall'istituto sulla base d'asta di € 140.000,00, complessiva per anni 2+2	Quantitativa	<p>$Va(i) = \frac{Ra * C}{Rmax}$</p> <p>Ra= ribasso offerto dal concorrente "a" Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente C = punteggio massimo attribuibile (30)</p>

2. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

ART. 16 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART. 17 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. **L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**
4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 - a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale.
5. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e, comunque, entro il _____.
2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale.
3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente bando e disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse

relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

ART. 19 – AFFIDAMENTO ANTICIPATO DEL SERVIZIO

1. Nelle more dell'espletamento delle formalità per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva la potestà di disporre, in via immediata l'affidamento anticipato del servizio sotto ogni più ampia riserva di legge e salvo il buon esito della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016. Il rifiuto o l'opposizione da parte dell'aggiudicatario all'affidamento anticipato del servizio determina la decadenza automatica dell'aggiudicazione. In tale eventualità, ed ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile a fatto e/o colpa dell'aggiudicatario, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di preventiva costituzione e messa in mora o di preavviso, la decadenza dell'aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di concessione con il soggetto giuridico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.
2. In caso di affidamento anticipato del servizio, il Concessionario sarà tenuto, entro il termine all'uopo assegnato dall'Amministrazione ed a pena di revoca dell'aggiudicazione, a provvedere agli eventuali adempimenti che saranno richiesti dalla stazione appaltante.

ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:
 - ✓ fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;
 - ✓ fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.
3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:
 - a) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto;
 - c) relazioni riservate del direttore dei lavori.
4. L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

ART. 21 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.
2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di MELFI ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELFI ed il responsabile del trattamento è il Dr. Nicola DE SIMONE – Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente.

ART. 22 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Il bando e disciplinare di gara, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo <http://www.comunemelfi.it>;

DA INSERIRE A CURA DELLA CUC

ART. 23 - RICORSO

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente di BASILICATA, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 24 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda di partecipazione;
2. Ogni operatore economico partecipante alla gara deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni ed i relativi numero ed indirizzo e-mail.

ART. 25 – INFORMAZIONI DI GARA

1. Le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti, la domanda di partecipazione e l'offerta devono essere in lingua italiana;
2. Gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro.

ART. 26 – INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:

Al fine di consentire la migliore formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione finanziaria del bilancio comunale 2017-2018:

- a. Anticipazione di tesoreria massima anno 2018 € 3.451.896,26 (3/12 ENTRATE CORRENTI ACCERTATE NEL 2016) (non usufruita);
- b. Nell'ultimo quinquennio l'ente non ha mai usufruito dell'anticipazione di tesoreria;
- c. Pagamenti: € 18.290.441,40;
- d. Riscossioni: € 19.855.551,66;
- e. Fondo di cassa al 31.12.2018: € 9.515.329,38;
- f. Numero reversali emesse: 5.264 -Numero mandati emessi: 4.185 – Movimenti stimati n. 10.000;
- g. Rispetto patto di stabilità dell'ultimo triennio;
- h. Ente non deficitario - Non ci sono pignoramenti in essere;
- i) Depositi fuori tesoreria alla data del 31/12/2018: € 1.439.577,24 (Prestito Obbligazionario).

ART. 27 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
 - ✓ Codice Civile;
 - ✓ R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
 - ✓ R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
 - ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - ✓ D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
 - ✓ Regolamenti comunali e legislazione speciale in materia.

Melfi, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Nicola DE SIMONE)